Allianz

ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO RAMI VARI

AGENZIA REZZATO MACINA 4283

ENTE BENEFICIARIO: CRAL Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
Sede legale in Via A. Bianchi 9 25124 Brescia (BS)
P.Iva/Cod. Fis. 00284840170
Rif. Patrizia Molteni - Presidente

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1. DURATA DELL'ACCORDO E FACOLTA' DI RINNOVO

L'accordo ha durata annuale a decorrere dalla data che verrà indicata con successiva comunicazione e non è previsto tacito rinnovo.

La Compagnia ha facoltà di rinnovare la convenzione alle medesime condizioni ovvero di apportare modifiche tariffarie e/o normative, anche alla luce degli andamenti tecnici e del volume di affari sui rami coinvolti.
In ogni caso, copia del documento contenente le condizioni di rinnovo sarà a disposizione presso l'Agenzia di riferimento.

Nel caso in cui l'Ente Beneficiario accetti le nuove condizioni, dovrà restituire il nuovo accordo debitamente sottoscritto. Ricevuta l'accettazione, la Compagnia provvederà a rendere nuovamente operativo il codice convenzione che sarà quindi utilizzabile per l'emissione dei successivi contratti. Le nuove condizioni entreranno in vigore a partire dalla data del rinnovo e si applicheranno alle polizze, rischi nuovi e sostituzioni, stipulate successivamente a tale data.

Qualora non pervenga alcuna accettazione, le polizze stipulate successivamente non potranno essere emesse in convenzione, ma alle ordinarie condizioni normative e tariffarie. Invece i contratti in corso resteranno in vita, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

1.2 REQUISITI DI ACCESSO

La presente convenzione è riservata esclusivamente a soggetti che possiedano i requisiti di cui alle Condizioni Particolari di Convenzione.

Qualora nel corso del contratto, per uno o più assicurati vengano meno i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione, il Contraente dovrà darne avviso alla Compagnia entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

In tal caso, la Compagnia, esercita la facoltà di disdetta prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione ovvero comunica le condizioni alle quali la polizza potrà eventualmente essere rinnovata.

Ove invece il Contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza per uno o più assicurati dei requisiti di accesso senza che questi sussistano, il contratto si intende automaticamente risolto, fermo il diritto del Contraente al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro l'Impresa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, non darà luogo all'indennizzo.

Ove invece il Contraente abbia omesso di comunicare alla Compagnia, nel corso del contratto, il venire meno dei presupposti di cui sopra, per uno qualsiasi degli assicurati, gli eventuali sinistri verificatisi trascorsi 15 giorni, verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, fermo quanto stabilito al precedente capoverso.

Allianz

1.3 CONTRATTI IN CONVENZIONE
I singoli contratti emessi in convenzione riporteranno il codice convenzione e la clausola allegata al presente documento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 DESTINATARI
Dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" che siano soci del relativo CRAL

2.2 PRODOTTI
Casa Tua
Universo Persona
Diaria Da Ricovero
AZ1 Consumer

a) CONDIZIONI NORMATIVE
La convenzione sarà riservata ai rischi nuovi o alle sostituzioni di polizze già in convenzione.
Le polizze dovranno essere emesse su piattaforma Digital ed avere durata annuale con tacito rinnovo.

b) CONDIZIONI TARIFFARIE
Casa Tua: flessibilità del 10% per due sezioni di prodotto, 15% per tre sezioni di prodotto. Le sezioni considerate al fine dell'applicabilità dello sconto sono Incendio, Furto e Responsabilità Civile della Famiglia.
Universo Persona: flessibilità del 10%
Diaria da Ricovero: flessibilità del 15%
AZ1 Consumer: una mensilità gratuita per la prima annualità su tutti i moduli ad esclusione del Modulo Premorienza

Gli sconti suindicati verranno applicati sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto e non saranno cumulabili con la flessibilità agenziale o con altre riduzioni/promozioni.

Per quanto non espresso valgono le Condizioni Generali di Assicurazione.

Luogo, Data
3/11/2016

Firma dell'Ente Beneficiario

CRAL IZSLER

Timbro dell'Agenzia

Giorgio Palazzini Allianz Rezzato Macina

Allegato: Clausola di Convenzione

Allianz

CLAUSOLA DI CONVENZIONE

1) La presente polizza è emessa in forza ed alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa

(CODICE CONVENZIONE; NOME CONVENZIONE)
campo che il sistema compila in automatico attraverso l'associazione al cod. conv. inserito nel preventivo.

2) Le condizioni normative e di premio, riservate esclusivamente al Contraente in qualità di:

Dipendente di I.Z.S.L.E.R. socio del relativo CRAL

valgono a condizione e fintanto che sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima.

3) Nel caso in cui, nel corso del contratto, per uno o più assicurati vengano meno i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione, il Contraente dovrà darne avviso alla Compagnia entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

4) In tal caso, la Compagnia esercita la facoltà di disdetta prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Su richiesta del Contraente, tuttavia, la Compagnia valuterà la ripresa del rischio rilasciando le nuove condizioni per il rinnovo; è fatta salva la facoltà del Contraente di accettarle o non accettarle mediante comunicazione scritta.

5) Ove il contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza per uno o più assicurati dei presupposti di cui al punto 2) senza che questi sussistano, il contratto si intende automaticamente risolto, fermo il diritto del Contraente al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro l'Impresa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, non darà luogo all'indennizzo.

6) Ove invece il Contraente abbia omesso di comunicare alla Compagnia, nel corso del contratto, il venire meno dei presupposti dei punti 2), per uno qualsiasi degli assicurati, gli eventuali sinistri verificatisi trascorsi i 15 giorni di cui al punto 3), verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, fermo quanto stabilito al precedente punto 4).